

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)

Modifica del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 10 ottobre 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'11 gennaio 2012²,

decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1^{quater}

^{1quater} Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

¹ FF **2011** 7961

² FF **2012** 287

³ RS **822.11**

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal Popolo il 22 settembre 2013.⁴

² Entra in vigore il 1° dicembre 2013.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF 2013 7549